

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 dicembre 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-330/08) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato membro — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Prevenzione e riparazione del danno ambientale — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 32/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e U. Wölker, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 19, n. 1, primo comma, di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il
9 ottobre 2008 — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg

(Causa C-445/08)

(2009/C 32/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania)

Parti

Ricorrente: Kurt Wierer

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se osti ai principi sviluppati dalla Corte di giustizia nelle sentenze 26 giugno 2008 (cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann nonché cause riunite da C-334/06 a C-336/06, Zerche), la circostanza che le autorità nazionali competenti per il rilascio della patente di guida e i tribunali dello Stato membro ospitante, nel verificare il rispetto del requisito della residenza ai sensi dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE ⁽¹⁾, da parte dello Stato membro del rilascio al momento del rilascio della patente, si fondino, a scapito del titolare della patente, sulle dichiarazioni ed informazioni fornite dal medesimo nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, alle quali era tenuto nell'ambito di un obbligo di partecipazione nella chiarificazione dei fatti rilevanti per la decisione impostogli dal diritto processuale nazionale.
- 2) Nel caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale:

Se osti ai principi sviluppati dalla Corte di giustizia nelle sentenze 26 giugno 2008 (cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann nonché cause riunite da C-334/06 a C-336/06, Zerche) la circostanza che le autorità nazionali competenti per il rilascio della patente di guida e i tribunali dello Stato membro ospitante, nel verificare il rispetto del requisito della residenza ai sensi dell'art. 9 della direttiva 91/439/CEE da parte dello Stato membro del rilascio, qualora sussistano elementi concreti che indichino una mancata soddisfazione di tale requisito al momento del rilascio, effettuino ulteriori indagini solo nello Stato membro del rilascio, come per esempio presso uffici anagrafici, locatori o datori di lavoro e utilizzino i fatti così accertati, laddove essi siano concludenti, da soli o insieme alle informazioni già a disposizione provenienti dallo Stato membro del rilascio o dallo stesso titolare della patente.

⁽¹⁾ GU L 237, pag. 1.